

4. Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?

4.1 Il datore di lavoro di cui al punto 2

4.2 L'impresa di cui al punto 3.4

4.3 Altri in questo caso, fornire il nome

..... e
l'indirizzo

Via: N.: Casella postale:

Città: Codice postale: Paese:.....

5. La persona assicurata permane soggetta alla legislazione del paese: ⁽¹⁾

5.1 conformemente all'articolo:

13.2.d)

14.1.a)

14.2.a)

14.2.b)

14 bis.1.a)

14 bis.2

14 bis.4

14 ter.1

14 ter.2

14 ter.4

14 quater.a)

14 sexties

17

del regolamento (CEE) n. 1408/71

5.2 dal al

5.3 per la durata dell'attività (cfr. lettera dell'autorità competente o dell'organismo designato nel paese in cui si svolge l'attività, che autorizza la persona assicurata a restare soggetta alla legislazione dello Stato di invio

del riferimento)

6. Istituzione competente alla cui legislazione è soggetto il lavoratore

6.1 Denominazione:

6.2 Numero di identificazione dell'istituzione:

6.3 Indirizzo:

Tel: Fax: E-mail:

Via: N.: Casella postale:

Città: Codice postale: Paese:

6.4 Timbro

6.5 Data:

6.6 Firma:

ISTRUZIONI

L'istituzione designata dello Stato membro alla cui legislazione è soggetto il lavoratore compila il modulo su richiesta del lavoratore o del suo datore di lavoro e lo rinvia al richiedente. Se il lavoratore è distaccato in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia o Islanda, l'istituzione invia altresì una copia: in Belgio, nel caso di lavoratori subordinati, all'"Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" (ufficio nazionale della sicurezza sociale), Bruxelles; nel caso di lavoratori autonomi, all'"Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" (istituto nazionale assicurazione sociale per lavoratori autonomi), Bruxelles; nel caso di marittimi, alla "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins" (cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Anversa; o, nel caso di dipendenti pubblici, al "Service des Relations internationales du Ministère des Affaires sociales" (servizio relazioni internazionali del ministero degli Affari sociali); in Danimarca, al "Den Sociale Sikringsstyrelse" (ente nazionale per la sicurezza sociale); in Germania, al "Deutsche Rentenversicherung-Bund" (assicurazione pensioni della Germania federale), 97041 Würzburg; in Francia, al "Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)" (centro relazioni europee ed internazionali per la sicurezza sociale), Parigi; nei Paesi Bassi, alla "Sociale Verzekeringsbank" (banca assicurazioni sociali), Amstelveen; in Austria, alla "Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger" (associazione principale delle istituzioni austriache di assicurazione sociale); in Finlandia, all'"Eläketurvakeskus" (centro pensioni finlandese), Helsinki; in Svezia, al "Försäkringskassan, Huvudkontoret" (ente svedese per le assicurazioni sociali, sede centrale), Stoccolma; in Islanda, al "Tryggingastofnun ríkisin" (istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik.

Informazioni relative alla persona assicurata

Prima di lasciare il paese dove si è assicurati per trasferirsi in un altro Stato membro per lavoro, occorre assicurarsi di essere in possesso del documento che consente di beneficiare delle necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, farmaci, ricovero in ospedale, ecc.) nel paese di destinazione. Ove si intenda risiedere nel paese in cui si presterà il lavoro, occorre chiedere al proprio istituto di assicurazione contro le malattie il modulo E 106 e presentarlo quanto prima all'istituto competente per l'assicurazione contro le malattie del paese in cui si andrà a lavorare. Ove si intenda risiedere temporaneamente nel paese in cui si presterà il lavoro, occorre chiedere al proprio istituto di assicurazione contro le malattie la tessera europea di assicurazione malattia che va presentata qualora fossero necessarie prestazioni in natura durante il soggiorno.

Informazioni per i datori di lavoro

Lo Stato membro che riceve la richiesta di applicazione dei summenzionati articoli 14, paragrafo 1, 14 *ter*, paragrafo 1, o 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare esaurientemente il datore di lavoro e il lavoratore interessati circa le condizioni alle quali il lavoratore potrà continuare ad essere soggetto alla legislazione del suo paese.

Il datore di lavoro deve essere informato circa la possibilità di controlli durante il periodo di distacco miranti a verificare che tale periodo non sia scaduto. Tali controlli potranno riguardare, in particolare, il pagamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto. Inoltre il datore di lavoro del lavoratore in distacco deve informare l'istituzione competente dello Stato di invio di eventuali cambiamenti intervenuti durante il periodo di distacco, in particolare:

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta,
- se il distacco è stato interrotto, a meno che l'interruzione delle attività del lavoratore per lo stabilimento nel paese in cui si svolge il lavoro sia di natura puramente temporanea,
- se il lavoratore in distacco è stato assegnato dal proprio datore di lavoro ad un altro stabilimento nello Stato in cui si svolge l'attività.

Nei primi due casi, il datore di lavoro deve restituire il presente modulo all'istituzione competente dello Stato di invio.

Informazioni per l'istituzione del luogo di dimora

Ove la persona interessata presenti l'idoneo documento (tessera europea di assicurazione malattia o modulo E 106), l'istituto competente del paese di dimora gli fornirà inoltre, a titolo provvisorio, le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In tal caso, se l'istituzione suddetta necessita di un formulario E 123, deve rivolgersi quanto prima:

in **Belgio**, per il lavoratori subordinati e riguardo ad una malattia professionale, al "Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor Beroepsziekten" (fondo malattie professionali), Bruxelles; per gli infortuni sul lavoro alla compagnia d'assicurazioni designata dal datore di lavoro;

nella **Repubblica ceca**, al fondo d'assicurazione malattia presso cui la persona interessata è assicurata;

in **Danimarca**, all'"Arbejdsskadestyrelsen" (comitato nazionale per gli infortuni sul lavoro), Copenhagen;

in **Germania**, al competente "Berufsgenossenschaft" (istituto di assicurazione contro gli infortuni);

in **Estonia**, al "Sotsiaalkindlustusamet" (comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn;

in **Spagna**, alla "Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social" (direzione provinciale dell'istituto nazionale della sicurezza sociale);

in **Irlanda**, al "Department of Health" (ministero della Sanità), Planning Unit, Dublin 2;

in **Italia**, alla competente sede provinciale dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

in **Lettonia**, al "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (ente statale di assicurazione sociale), Riga;

in **Lituania**, al "Teritorinė ligonių kasa" (fondo regionale di assicurazione contro le malattie);

in **Lussemburgo**, all'"Association d'assurance contre les accidents" (associazione di assicurazione contro gli infortuni);

a **Malta**, al "Diviżjoni tas-Saħħa", Triq il-Merkanti, Valletta CMR 01;

nei **Paesi Bassi**, alla competente istituzione per l'assicurazione contro le malattie;

in **Austria**, alla competente istituzione per l'assicurazione contro gli infortuni;

in **Polonia**, all'ufficio regionale del "Narodowy Fundusz Zdrowia" (fondo sanitario nazionale);

in **Portogallo**, al "Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais" (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali), Lisbona;

in **Slovacchia**, alla compagnia di assicurazione malattia della persona assicurata oppure all'ente di assicurazione sociale, Bratislava;

in **Finlandia**, alla "Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto" (federazione degli istituti di assicurazione contro gli infortuni), Bulevardi 28, 00120 Helsinki;

in **Svezia**, allo "Försäkringskassan" (ufficio locale di previdenza sociale);

in **tutti gli altri Stati membri**, alla competente istituzione per l'assicurazione contro le malattie;

in **Islanda**, al "Tryggingastofnun ríkisin" (istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

in **Liechtenstein**, all'"Amt für Volkswirtschaft" (ufficio di economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia**, al "Folketrygdkontoret for Utenlandssaker" (istituto assicurativo nazionale per la sicurezza sociale all'estero), Oslo;

in **Svizzera**, per i lavoratori subordinati, all'istituto di assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro; per i lavoratori autonomi, all'istituto di assicurazione contro gli infortuni della persona interessata.

Se il lavoratore è coperto dal regime francese di sicurezza sociale, il fondo competente a riconoscere il diritto alle prestazioni è il suo fondo assicurazioni, che potrebbe non essere quello figurante nel modulo E 101. Se del caso, sarà necessario richiedere la tessera europea di assicurazione malattia o il modulo E 123 presso il fondo nel luogo di residenza abituale del lavoratore.

Se il lavoratore autonomo è coperto dal regime di sicurezza sociale finlandese o islandese, occorrerà sempre richiedere il modulo E 123.

Ove il lavoratore coperto dal regime di sicurezza sociale islandese sia vittima di un infortunio sul lavoro o contragga una malattia professionale, il datore di lavoro deve sempre e debitamente informarne l'istituzione competente.

NOTE

- (¹) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (²) Indicare tutti i cognomi nell'ordine dello stato civile.
- (³) Indicare tutti i nomi nell'ordine dello stato civile.
- (⁴) Per i lavoratori soggetti alla legislazione spagnola, indicare il numero di sicurezza sociale. Per le istituzioni maltesi, indicare il numero di carta d'identità per i cittadini maltesi; per i cittadini non maltesi indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per persone soggette alla legislazione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP o, in loro mancanza, la serie e il numero della carta d'identità o del passaporto. Per le istituzioni slovacche, indicare il numero di nascita slovacco, se del caso.
- (⁵) Fornire quante più informazioni possibile per agevolare l'identificazione del datore di lavoro o dell'impresa del lavoratore subordinato. Nel caso di navi, indicarne il nome e il numero di registrazione.
- Belgio:** indicare, nel caso di lavoratori subordinati, il numero di registrazione dell'impresa (numéro d'entreprise/ondernemingsnummer/Unternehmensnummer) e, nel caso di lavoratori autonomi, il numero di partita IVA.
- Repubblica ceca:** indicare il numero di identificazione (IČ).
- Danimarca:** indicare il numero CVR.
- Germania:** indicare il "Betriebsnummer des Arbeitgebers".
- Spagna:** indicare il "Código de Cuenta de Cotización del Empresario CCC" (numero del conto contributi del datore di lavoro).
- Francia:** indicare il numero SIRET.
- Italia:** ove possibile, indicare il numero di registrazione dell'impresa.
- Lussemburgo:** indicare il numero di registro di sicurezza sociale del datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il numero di sicurezza sociale (CCSS).
- Ungheria:** indicare il numero di registro di sicurezza sociale del datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il numero di identificazione dell'impresa privata.
- Polonia:** indicare il numero NUSP o, in sua mancanza, i numeri NIP e REGON.
- Slovacchia:** indicare il numero di identificazione (IČO).
- Slovenia:** indicare il numero di registrazione del datore di lavoro o del lavoratore autonomo.
- Per i lavoratori soggetti alla legislazione **finlandese** sugli infortuni sul lavoro, indicare il nome del competente istituto di assicurazione contro gli infortuni.
- Norvegia:** indicare il numero dell'organizzazione.